

Edizione di giovedì 8 novembre 2018

RISCOSSIONE

La rottamazione-ter delle cartelle “assorbe” le precedenti rottamazioni

di Leonardo Pietrobon

IMPOSTE INDIRETTE

Conferimento d'azienda e successiva cessione delle quote

di Alessandro Bonuzzi

CONTROLLO

La verifica delle “asserzioni” del bilancio nella revisione legale

di Francesco Rizzi

RISCOSSIONE

Pace fiscale: primi chiarimenti dalle Entrate

di Lucia Recchioni

ACCERTAMENTO

Processo tributario telematico

di EVOLUTION

RISCOSSIONE

La rottamazione-ter delle cartelle “assorbe” le precedenti rottamazioni

di Leonardo Pietrobon

Il **24 ottobre 2018**, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **D.L. 119/2018**, è entrata in vigore la **nuova versione della rottamazione** di carichi affidati all'Agente per la riscossione, **dal 2000 al 31.12.2017** (la c.d. rottamazione-ter).

Rispetto alla precedente versione, ossia quella contenuta nella **L. 172/2017** (c.d. rottamazione-bis), **la nuova definizione** delle cartelle di pagamento **non prevede come causa di esclusione la presenza di una precedente domanda di definizione agevolata**, presentata dal medesimo contribuente.

Sul tale questione si ricorda che, secondo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 4, L. 172/2017](#), tra le **condizioni di ammissione** era prevista l'esistenza di debiti affidati agli agenti della riscossione, dal 2000 al 2016, e **l'assenza** di una **precedente richiesta di definizione agevolata**, ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016](#). In altri termini, la **presentazione della domanda di rottamazione** (prima versione), secondo le disposizioni di cui al **D.L. 193/2016**, **pregiudicava la presentazione dell'ulteriore domanda di rottamazione**, di cui alla **L. 172/2017** (c.d. rottamazione-bis).

Oggi, invece, **l'[articolo 3, comma 25, D.L. 119/2018](#) non subordina l'accesso alla nuova definizione** delle cartelle di pagamento **all'assenza di precedenti richieste di rottamazione**.

Rottamazione-bis L. 172/2017		Rottamazione-ter D.L. 119/2018	
Presenza di precedente richiesta di rottamazione		Presenza di precedente richiesta di rottamazione	
SI	NO	SI	NO
Accesso alla rottamazione-bis precluso	Accesso alla rottamazione-bis ammesso	Accesso alla rottamazione-ter ammesso	

Alla luce di tale disposizione si può quindi affermare che:

1. **l'eventuale presentazione della domanda di rottamazione, ex L. 193/2016, e il**

mancato perfezionamento della medesima, nonché la mancata presentazione o il respingimento della domanda *ex L. 172/2017* (c.d. **rottamazione-bis**) per presenza di previgente rottamazione, **non preclude la possibilità di presentare la domanda di nuova definizione, ex D.L. 119/2018**, ossia la c.d. **rottamazione-ter**;

2. **il pagamento di tali somme è ammesso** secondo le disposizioni di cui all'[articolo 3 D.L. 119/2018](#).

Esempio

Mario Rossi alla data del 21.4.2017 ha presentato una domanda di definizione per i carichi relativi all'anno 2010, *ex D.L. 193/2017*.

A fronte del **mancato pagamento della seconda rata** di tale definizione agevolata, alla data del 15.5.2018 presenta, per i medesimi carichi debitori, istanza di definizione agevolata *ex L. 172/2018* (c.d. **rottamazione-bis**), ma l'Agenzia della riscossione in applicazione del **comma 4** dell'[articolo 1](#) della citata disposizione normativa, risponde **respingendo l'istanza**.

Di conseguenza, secondo quanto stabilito dall'[articolo 3, comma 25, D.L. 119/2018](#), il sig. Mario Rossi può presentare l'istanza di definizione agevolata (c.d. **rottamazione-ter**).

Delle **differenti considerazioni** devono riguardare **i contribuenti** che, invece, **hanno aderito alla c.d. rottamazione-bis (L. 172/2018)**. Per tali contribuenti, infatti, l'[articolo 3, comma 21, D.L. 119/2018](#) subordina **l'accesso** alla nuova versione della definizione agevolata (c.d. **rottamazione-ter** ossia il pagamento in n. 10 rate con cadenza semestrale) **alla regolarizzazione delle rate scadute e non pagate**, dei mesi di **luglio, settembre e ottobre 2018**, **entro e non oltre il giorno 7 dicembre 2018**; pagamento che deve avvenire in un'**unica soluzione**.

In buona sostanza, sulla base di quanto sopra argomentato si può operare tale **distinzione**:

1. **il contribuente in regola con il pagamento delle rate** della previgente rottamazione (rottamazione-bis), **può decidere di pagare il debito residuo in n. 10 rate** con cadenza semestrale;
2. **il contribuente**, invece, **non in regola** con le rate della previgente rottamazione (rottamazione-bis) **può accedere alla nuova versione di definizione agevolata**, solo a condizione che **entro il 7.12.2018 proceda con il saldo delle rate scadute e non pagate**.

Alcuni **dubbi applicativi** sorgono invece con riferimento alle seguenti questioni:

1. **contribuente che non ha pagato nessuna delle rate scadenti nell'anno 2018** della previgente definizione (luglio-settembre ed ottobre);
2. **contribuente che non ha pagato l'unica rata della previgente definizione**, avendo scelto, al momento della presentazione dell'istanza, il pagamento in un'unica soluzione.

Per entrambi, applicando quanto indicato dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 2/E/2017](#), si potrebbe concludere che **la rottamazione-bis non si è perfezionata**, ossia si è realizzata una condizione in base alla quale è **come se non fosse mai stata presentata l'istanza**. In tale circostanza, infatti, l'Agenzia ha affermato che **il mancato pagamento dell'unica rata o della prima rata**, in caso di pagamento rateale, determina(va) l'**inefficacia** della definizione del debito, ma con la possibilità del medesimo debitore di **riprendere l'eventuale pagamento rateale** precedentemente attivato.

L'applicazione di tale concetto – l'**inefficacia/inesistenza della definizione agevolata** – sembra quindi **consentire**, a quei contribuenti che non hanno perfezionato la **rottamazione-bis** con il pagamento dell'unica o della prima rata, l'accesso alla **rottamazione-ter** senza dover pagare le rate di luglio-settembre-ottobre entro il **7.12.2018** (tesi ottimista, visto il **riferimento normativo specifico** alle rate di **luglio-settembre e ottobre** di cui al citato **comma 21**). Se tale tesi non dovesse risultare essere accolta, i contribuenti hanno comunque la possibilità di applicare la nuova **rottamazione-ter**, pagando però le rate scadute dei mesi di luglio-settembre ed ottobre alla data del **7 dicembre 2018**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE INDIRETTE

Conferimento d'azienda e successiva cessione delle quote

di Alessandro Bonuzzi

L'[articolo 20 del Testo Unico del Registro](#), anche prima delle modifiche recate dalla **Legge di Bilancio 2018**, era deputato a tassare il mero **significato giuridico** del **singolo atto** presentato alla registrazione, riguardando la sua **qualificazione giuridica** e non gli effetti economici emergenti.

Pertanto, la vendita di tutte le **quote** di una società, ancorché **preceduta** dal **conferimento dell'azienda** nella società medesima, non può rappresentare, ai fini dell'imposta di registro, una vendita d'azienda allorquando sia dimostrato che l'**interesse economico**, da una parte, del cedente era quello di conferire l'azienda e successivamente di cedere le quote e, dall'altra, dell'acquirente era quello di acquisire le "sole" quote **non volendo gestire – quale imprenditore – l'azienda**.

Lo ha stabilito la [sentenza n. 4159 della CTP di Milano](#) depositata in segreteria il **4 ottobre 2018**.

La vicenda trae origine da un **avviso di liquidazione** emesso dall'Agenzia delle entrate al fine di **riqualificare**, ai sensi dell'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#), l'atto di **conferimento d'azienda**, stipulato in data 19 aprile 2017, e l'**atto successivo di cessione del 100% delle quote** della società conferitaria, stipulato in data 31 maggio 2017, in **cessione di ramo d'azienda**, con conseguente assoggettamento all'imposta di registro nella misura **proporzionale** del 3%.

L'operazione oggetto di contestazione va inquadrata nell'ambito di un'ampia **riorganizzazione** di un gruppo internazionale avente l'obiettivo di **separare**, anche nel territorio italiano, le **due linee di business principali**, ossia:

- l'attività di **mera gestione immobiliare** (*Hotel Invest*) e
- l'attività operativa di **gestione di strutture ricettive** (*Hotel Services*),

mediante il **conferimento** dell'attività *Hotel Services* in una società newco e la successiva **cessione** delle quote di quest'ultima.

A parere dei Giudici milanesi **gli atti di conferimento d'azienda e di cessione della totalità delle quote non possono essere automaticamente riqualificati come unico negozio di cessione del complesso aziendale**. Ciò in quanto, sotto il profilo degli **effetti giuridici** prodotti, v'è una **netta differenza** tra cedere un'azienda e cedere le partecipazioni. Ad esempio, le disposizioni contenute negli [articoli 2558 e 2559 cod. civ.](#) relative alla **successione nei contratti** e alla

cessione di crediti valgono solo in caso di cessione dell'azienda e non per il trasferimento delle partecipazioni, ove i crediti della società ceduta continuano a ricadere su quest'ultima e quindi indirettamente sull'acquirente delle quote; lo stesso può dirsi con riferimento ai **debiti** dell'azienda ceduta che continuano a interessare il venditore salvo il consenso dei creditori, mentre, in caso di cessione delle quote, essi gravano sul contenitore societario e, pertanto, indirettamente sull'acquirente delle partecipazioni.

È proprio per la **diversità** dei due negozi che nell'applicazione dell'[articolo 20](#), anche nella versione *ante articolo 1, comma 87, L. 205/2017*, si deve aver riguardo al **contenuto** e agli **effetti** che emergono dall'atto, **senza possibilità né di utilizzare elementi estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli che risultano dalla concreta realizzazione della volontà delle parti.**

Nel caso oggetto della sentenza in commento la CTP ha ritenuto che “*deve riconoscersi che le società hanno dimostrato nello svolgimento delle varie fasi la necessaria riorganizzazione della propria struttura con la separazione delle attività, evidenziando lo interesse economico di ... -società conferente/cedente- da una parte di conferire il ramo d'azienda posseduto e successivamente di cedere le quote di ... -società conferitaria- e dall'altra l'interesse di ... -società acquirente- di acquisirne il totale controllo quale socio, senza per questo aver concreto e reale interesse ad esercitare – quale imprenditore – l'attività di gestione e sviluppo delle attività alberghiere, cosa che sarebbe successa se avesse altresì acquisito un insieme di beni organizzati ai sensi dell'articolo 2555 cod. civ. che consentisse la possibilità di fatto di esercizio dell'azienda*”.

Sicché il ricorso del contribuente è stato **accolto**, mentre l'avviso di liquidazione è stato **annullato**.

Seminario di specializzazione

LE ALIQUOTE IVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

Scopri le sedi in programmazione >

CONTROLLO

La verifica delle “asserzioni” del bilancio nella revisione legale

di Francesco Rizzi

Il revisore legale **deve** valutare i “**rischi di errori significativi**” a livello delle singole “**asserzioni**” relative alle voci del **bilancio**.

Di fatti, secondo i **principi di revisione internazionali**, il revisore procede alla **valutazione** del “**rischio di errori significativi**” sia a livello del **bilancio** nel suo **complesso** che a livello di singole “**asserzioni**”, **combinando** gli esiti delle valutazioni del “**rischio intrinseco**” e del “**rischio di controllo interno**”.

Per “**rischio di errori significativi**” deve intendersi quella parte di “**rischio intrinseco**” **non mitigato** dalle procedure di **controllo interno** dell’impresa (cioè in quanto le procedure di controllo **non** ci sono oppure perché l’errore è **sfuggito** ad esse per motivi legati a **inefficienze** del controllo).

Nella **prassi**, la valutazione del “**rischio di errori significativi**” si esprime attraverso un **giudizio** di rischio “**alto**”, “**moderato**” o “**basso**”.

Ciò premesso, può ben comprendersi come il concetto di “**asserzione**” debba essere ben **chiaro** al revisore legale, essendo questo il **perimetro**, e talvolta anche l’**oggetto** stesso, della propria **indagine**.

A tal fine è senz’altro opportuno fare **riferimento** alle indicazioni provenienti dal **principio di revisione internazionale ISA Italia n. 315**, secondo cui:

- per “**asserzioni**” devono intendersi le “*attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi*”;
- “*nell’attestare che il bilancio è conforme con il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, la direzione, implicitamente o esplicitamente, formula delle asserzioni sui diversi elementi del bilancio, con riguardo alla loro rilevazione, quantificazione, presentazione ed informativa di bilancio*”.

Ogni singola **operazione**, **transazione**, **saldo contabile** oppure **informativa** del bilancio, rappresenta dunque una determinata “**asserzione**” proveniente dalla **direzione** (esplicita o implicita) e il **rischio** deve essere **declinato** dal revisore rispetto a tali asserzioni.

Inoltre, nonostante il succitato principio di revisione identifichi **diverse** categorie di asserzioni

cui il revisore possa riferirsi per la **verifica** della sussistenza o meno di **errori significativi** (cfr. paragrafo A111), per il più comune caso di **impresa di minori dimensioni**, il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** ha fatto riferimento nei propri documenti di **prassi** a un loro utilizzo **“semplificato”**, declinato nelle quattro **categorie** combinate della **“completezza”**, **“esistenza”**, **“accuratezza / competenza”** e **“valutazione”**.

La loro **descrizione** è riportata nella seguente tabella:

Asserzioni	Descrizione
Completezza	<p>È stato incluso nel bilancio tutto ciò che avrebbe dovuto essere registrato oppure esposto in nota integrativa.</p> <p>Non ci sono attività, passività, transazioni o eventi non registrati o non esposti; la nota integrativa non ha elementi mancanti o incompleti.</p>
Esistenza	<p>Tutto ciò che è registrato o esposto nel bilancio esiste e vi è incluso.</p> <p>Le attività, le passività, le transazioni registrate e gli altri aspetti inclusi in nota integrativa esistono, si sono manifestati e sono pertinenti all'impresa.</p>
Accuratezza e competenza	<p>Tutti i ricavi, i costi, le attività e le passività sono proprietà dell'impresa e sono stati registrati per un corretto importo e per competenza nell'esercizio corretto. Tale aspetto include anche l'appropriata classificazione degli importi e l'appropriata esposizione nella nota integrativa.</p>
Valutazione	<p>Le attività, le passività e il patrimonio netto sono registrati in bilancio ad un valore appropriato. Qualsiasi correzione causata da valutazioni richieste dalla loro natura o dai principi contabili applicabili è stata correttamente registrata.</p>

Quanto precede è di **fondamentale** importanza per il revisore legale.

È bene, infatti, che il revisore legale abbia ben chiaro **“cosa”** deve indagare, per meglio decidere **“come”** indagare.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Special Event

L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RISCOSSIONE

Pace fiscale: primi chiarimenti dalle Entrate

di Lucia Recchioni

Nella giornata di ieri l'Agenzia delle entrate ha diffuso i primi chiarimenti riguardo alla **definizione agevolata** degli **avvisi di accertamento**.

Si ricorda, sul punto, che, ai sensi dell'[articolo 2 D.L. 119/2018](#), è consentita la definizione degli **atti del procedimento di accertamento** mediante il solo pagamento delle **somme dovute a titolo di imposta**, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

Più precisamente, **possono essere oggetto di definizione agevolata**:

- gli **inviti al contraddittorio** in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi, **notificati** al contribuente **fino al 24.10.2018** e per i quali, alla stessa data, **non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento** o **sottoscritto** e perfezionato l'**accertamento con adesione**,
- gli **accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24.10.2018** ma **non ancora perfezionati**, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data, non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento,
- gli **avvisi di accertamento** e gli **avvisi di rettifica e di liquidazione notificati** al contribuente **fino al 24.10.2018** non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data, purché rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina sull'**acquiescenza agevolata** ([articolo 15 D.Lgs. 218/1997](#)),
- gli **atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati** ([articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004](#)) **notificati al contribuente fino al 24.10.2018**, purché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

La misura in esame, a differenza delle altre disposizioni in materia di pacificazione fiscale, presenta **termini di adesione particolarmente stretti**.

Il **versamento** dell'intero importo dovuto o della prima rata deve essere effettuato:

- **entro il 23.11.2018** se la definizione riguarda un **avviso di accertamento**, un **avviso di rettifica** o **di liquidazione**, un **atto di recupero credito**,
- **entro il termine per l'impugnazione degli atti oggetto di definizione** di cui al precedente punto, se successivo al 23.11.2018,
- **entro il 13.11.2018** se l'**accertamento con adesione** da perfezionare era stato sottoscritto ma non perfezionato al 24.10.2018,
- **entro il 23.11.2018** con riferimento all'**invito al contraddittorio** per il quale l'istruttoria

era ancora pendente al 24.10.2018,

Per effettuare il **versamento** è possibile utilizzare i **modelli F24/F23** in allegato all'avviso di accertamento, indicando tuttavia i soli **codici tributo** relativi agli importi dei **tributi** ed eventuali **contributi**, il **codice atto** o il numero di riferimento, il **codice ufficio** e, solo per il modello F24, l'**anno di riferimento**.

Anche con riferimento agli **accertamenti con adesione** è possibile utilizzare i dati presenti nel **fac-simile** di modello **F24** o **F23 consegnato dall'ufficio** al momento della **sottoscrizione dell'atto**, riportando esclusivamente gli importi dei **tributi** e dei **contributi**: in questo caso, però, essendo gli importi delle imposte indicati unitamente agli **interessi**, potrebbe rendersi necessario chiedere **assistenza all'ufficio** col quale è stato sottoscritto l'accertamento con adesione per la **corretta determinazione delle somme dovute**.

In caso di **invito al contraddittorio**, infine, il contribuente:

- può compilare il **modello F24** indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l'accertamento con adesione, il codice ufficio riportato nell'invito ricevuto, l'anno di riferimento e il **codice atto 99999999107**;
- può compilare il **modello F23** utilizzando i codici tributo e il codice ufficio riportati nell'invito ricevuto e nel campo 10. "Estremi dell'atto o del documento" i seguenti dati: campo "Anno" 2018, campo "Numero" **99999999107**.

Si ricorda che, in ogni caso, **non è possibile avvalersi della compensazione**.

Sul sito dell'Agenzia delle entrate è inoltre previsto che i **modelli F24 o F23** attestanti il versamento della prima o unica rata (da compilare separatamente per ciascun atto da definire) **vadano consegnati all'Ufficio competente entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento**.

Nonostante le prime indicazioni fornite è tuttavia da sottolineare che **manca ancora all'appello il provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore dell'Agenzia delle dogane, finalizzato ad adottare le **ulteriori disposizioni necessarie** per l'attuazione della richiamata disposizione: in considerazione del **brevissimo lasso di tempo concesso ai contribuenti** per il pagamento degli importi, la speranza è quella che l'ulteriore chiarimento possa vedere presto la luce.

Master di specializzazione

LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Processo tributario telematico

di **EVOLUTION**

L'articolo 16 D.L. 119/2018 (cd. Decreto fiscale) modificando l'articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992 ha introdotto l'obbligo di utilizzare il processo tributario telematico (PTT) a tutti i giudizi instaurati, in primo e/o secondo grado, con ricorso notificato dal 1° Luglio 2019

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.



Il processo tributario telematico (PTT) trova la sua ratio nella volontà del Legislatore di digitalizzare la Pubblica Amministrazione nonché di “smaltire” il lavoro delle commissioni tributarie e della Corte di Cassazione.

Salvo alcune peculiarità in tema di notificazione e di costituzioni in giudizio, al PTT rimangono comunque applicabili le norme previste per il processo tradizionale di cui al D.Lgs. 546/1992, soprattutto con riferimento alle tempistiche da rispettare.

Con il comma 8 dell'[articolo 39 del D.L. 98/2011](#) è stato fatto il primo step per la digitalizzazione del contenzioso tributario, introducendo la possibilità per le Commissioni tributarie di effettuare le comunicazioni attraverso la posta elettronica certificata (PEC). Inoltre, lo stesso decreto demandava ad un successivo provvedimento l'individuazione delle modalità attuative della disposizione. A tal proposito, è stato emanato il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, il quale a sua volta richiamava un successivo decreto (D.M. 4 agosto 2015), al fine di disciplinare i seguenti adempimenti:

- registrazione e accesso al portale del PTT;
- costituzione in giudizio e notificazioni;
- consultazione e prelievo di copie dal fascicolo processuale informatico;
- assegnazione dei ricorsi e redazione/deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze;
- archiviazione e conservazione degli atti processuali informatici.

Successivamente, è intervenuto l'[articolo 9 del D.Lgs. 156/2015](#) il quale inserendo l'[articolo 16-bis al D.Lgs. 546/1992](#) ha introdotto una disciplina organica delle comunicazioni telematiche nell'ambito del processo tributario.

L'[articolo 16 D.L. 119/2018](#) (cd. Decreto fiscale) modificando l'[articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992](#) ha introdotto **l'obbligo** di applicare la procedura telematica a tutti i giudizi instaurati, in primo e/o secondo grado, con ricorso notificato dal **1° Luglio 2019**, salvo:

- casi eccezionali in cui il Presidente della commissione tributaria o della sezione, ovvero del collegio, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle tradizionali, quindi anche cartacee;
- il caso in cui il contribuente stia in giudizio senza l'assistenza del difensore, il quale potrà facoltativamente optare per la procedura telematica indicando nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo PEC, anche non presente nei pubblici elenchi, presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.

Fino a tale data (1° Luglio 2019) le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica (PTT) secondo le modalità di cui al D.M 23 Dicembre 2013 n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte o dalle modalità seguite nel corso del giudizio di primo grado.

In ogni caso, ai sensi delle disposizioni contenute nell'[articolo 2 c. 3 D.M. 163/2013](#), se in primo grado è stata adottata la procedura telematica la stessa dovrà essere utilizzata anche nel grado successivo salvo il caso in cui non sia cambiato il difensore. In tale ultimo caso, infatti, si potrà modificare la modalità di gestione del contenzioso tornando, eventualmente, a quella cartacea.

